

LA TUTELA DELLA VIA APPIA TRA NORME E ASPETTATIVE

«Mille cause riunite hanno concorso a fare dell'Italia una specie di museo generale, un deposito completo di tutti gli oggetti che servono allo studio delle arti. Il vero museo di Roma si compone, è vero, di statue, di colossi, di templi, di obelischi, di colonne trionfali, di terme, di circhi, di anfiteatri, di archi di trionfo, di stucchi, di tombe, di affreschi, di bassorilievi, di iscrizioni, di frammenti ornamentali, di materiali di costruzione, di arredi, di utensili... ma si compone altresì di luoghi, di paesaggi, di montagne, di strade, di vie antiche, di posizioni rispettive delle città dissepolte, di rapporti geografici, di reciproche relazioni fra tutti i reperti, di memorie, di tradizioni locali, di usanze ancora in vita, di paragoni e di raffronti che non possono farsi che sul posto» (1).

In queste riflessioni di Quatremère de Quincy del 1796, possiamo già trovare le idee che hanno vivacizzato, soprattutto nella seconda metà degli anni '80, il dibattito sui siti archeologici (2).

Si cercherà in questa sede di delineare un quadro generale sui problemi normativi per la tutela dei Parchi Archeologici, quali si sono andati delineando in questi ultimi anni, in relazione anche al dibattito sul Parco dell'Appia Antica.

Nelle leggi di tutela promulgate nei primi decenni del '900 fino al 1939, non sono espresse norme giuridiche riferibili al concetto di bene archeologico inserito in un intorno e parte di un sistema territoriale complesso i cui caratteri sono tra loro in reciproca relazione.

Negli anni '60, in corrispondenza del "boom economico", dell'affermarsi della pianificazione urbanistica (che pur prevedeva vincoli archeologici estesi), del suo fallimento, dichiarato esplicitamente con l'emanazione delle leggi sul condono edilizio e dell'inarrestabile (più o meno legale) aggressione al territorio, si pensò di adeguare le leggi di tutela con nuovi strumenti che, anche se concettualmente avanzati (3), furono ispirati dagli eventi, ad una tutela prevalentemente "difensiva".

Di fatto, la salvaguardia dei siti archeologici fu affidata agli strumenti passivi e la demanialità del sito diventò, così, la condizione per assicurare ai beni immobili protezione, studio e fruizione.

Una prima analisi delle problematiche dei parchi archeologici è stata affrontata nell'ambito dell'allora Ufficio Centrale Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici alla metà degli anni Ottanta sulla scorta delle proposte progettuali presentate in quegli anni per finanziamenti speciali (4). Il lavoro degli architetti Tiballi e Pierdominici (5) ha enucleato gli elementi comuni dalla casistica presa in esame, elaborando una identificazione del concetto e soffermandosi sugli aspetti organizzativi e sugli obiettivi. La necessità di affrontare il problema istituzionale attraverso l'elaborazione di idonei atti normativi, pur evidente nella premessa all'articolo a firma di Laura D'Alessandro (6), tuttavia non ha avuto seguito.

Pertanto, nel dicembre 1990, per riprendere le problematiche insolute, è stata istituita

Beni Archeologici, p. 22 ss.

(4) Delibere CIPE del 13-5-1982 e del 22-12-1982 (*Itinerari Turistico-Culturali del Mezzogiorno*). L. 7-8-1982 n. 526 e Delibera CIPE del 12-11-1982. L. 1-3-1986 n. 64. L. 11-3-1988 n. 67 (FIO).

(5) M. TIBALLI, C. PIERDOMINICI, «Il parco archeologico: analisi di una problematica», in *BA* 35-36, 1986, p. 135 ss.

(6) Vedi L. D'ALESSANDRO, nota introduttiva all'articolo citato *supra*, nota 5.

(1) Tratto da M.B. MIRRI, «Città e campagna nel diritto dei beni culturali e ambientali», in *La cultura del bello. Le ragioni della tutela, Studi di legislazione dei beni culturali*, Roma 2000, p. 89.

(2) *I siti archeologici. Un problema di musealizzazione all'aperto* (a cura di B. AMENDOLEA, R. CAZZELLA, L. INDRIO), Roma 1988.

(3) *Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, II, Roma 1967, in particolare il Titolo II - Dei